

## Spettabili Istituti di Credito,

Alleghiamo la Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2015 tra gli Istituti di Credito e il Tribunale di Monza Sezione Fallimentare ed Esecuzioni (ALL. A).

Inviando, altresì, il verbale della riunioni tenutasi in pari data (ALL. B).

Come promesso nel corso della riunione si porta a conoscenza degli Istituti aderenti la nuova modalità di effettuazione di alcuni pagamenti adottata al fine di ridurre il carico di istanze che vengono sottoposte ai Giudici Delegati in relazione al nuovo Processo Civile Telematico.

In particolare:

- Per le procedure più recenti, con la sentenza dichiarativa di fallimento il curatore viene autorizzato ad effettuare i pagamenti dovuti all'Erario a qualsiasi titolo tramite modelli F24 e F23 senza emissione del mandato;
- Per le procedure più risalenti per le quali tale percorso non è previsto in sentenza il curatore può essere autorizzato con apposita istanza ad effettuare i pagamenti all'Erario senza l'emissione del mandato.

Per entrambi i casi la Banca, (per una sola volta), dovrà acquisire, ad onere del curatore, alternativamente copia autentica della sentenza dichiarativa di fallimento o copia autentica dell'istanza con la quale il curatore è stato autorizzato ad effettuare tali pagamenti. La copia autentica potrà essere effettuata come stabilito dall'art. 52 della L. 114/2014 (ALL.C). In assenza di copia autentica è inibito alla banca qualsiasi pagamento.

- Il curatore potrà, altresì, essere autorizzato - a seguito di apposita istanza al Giudice Delegato - ad effettuare dei pagamenti cosiddetti "ripetitivi", identificandone l'esatto ammontare, per tutta la durata della procedura. Anche in tal caso non verrà emesso alcun mandato e il pagamento dovrà essere effettuato previa consegna ad opera del curatore una sola volta della copia autentica del provvedimento del Giudice Delegato. Ove nel corso dell'anno dovessero rendersi utili o necessarie ulteriori aggiornamenti o modifiche al percorso su indicato sarete tempestivamente informati all'indirizzo PEC indicato in convenzione.

\* \* \*

Per quanto concerne i mutui di seguito si elencano le peculiarità del rapporto convenzionato:

### 1. PROCEDIMENTO

A. il Giudice Delegato o alternativamente il delegato alla vendita, con l'ordinanza di vendita, dispone la pubblicazione dell'avviso della vendita contenente gli estremi dell'immobile, il prezzo base dell'asta, la data dell'apertura delle buste avanti al delegato (giudice o professionista) ed i riferimenti per l'individuazione della procedura.

Nell'intestazione o in calce alla pagina del quotidiano sul quale sarà effettuata la pubblicità, sarà contenuta l'indicazione della possibilità, per i partecipanti alle aste, di ottenere mutui ipotecari a tassi prestabiliti per un importo fino ad un massimo dell'80% del prezzo base d'asta; l'elenco degli Istituti di credito aderenti all'iniziativa, nonché

l'invito a contattare le sedi delle agenzie o filiali incaricate, delle quali sarà riportato anche il numero telefonico.

A tal riguardo tutti gli istituti dovranno individuare l'incaricato che dovrà interfacciarsi con i referenti del Tribunale e fare da collettore di tutte le informazioni che dovranno essere da lui rese alle agenzie interpellate per le valutazioni dei mutui.

La pubblicazione sarà interamente a carico delle procedure esecutive/fallimentari.

B. nel tempo intercorrente tra la pubblicazione e la data dell'asta (indicativamente circa due mesi) il partecipante interessato potrà contattare l'Istituto di Credito prescelto.

L'Istituto di Credito provvederà a fornire all'interessato un preliminare parere di massima sulla finanziabilità dell'operazione, l'Istituto eseguirà, quindi, una rapida istruttoria della pratica di mutuo, il cui esito dovrà essere comunicato al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta con indicazione dell'importo massimo mutuabile e con la richiesta di tutti i documenti che saranno necessari per l'adozione della delibera.

Successivamente all'aggiudicazione l'Istituto di credito si impegna, ricevuti dall'interessato tutti i documenti già preventivamente richiesti, a comunicare l'esito della delibera entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento di detta documentazione.

L'Istituto di Credito potrà chiedere, a titolo di spese di istruttoria, una somma come da convenzione.

La banca dovrà quindi erogare il mutuo al più tardi entro novanta giorni dall'aggiudicazione.

Al fine di assicurare la tutela della banca mutuante, nel rispetto tuttavia del dettato normativo, l'emissione da parte del Giudice o del Professionista delegato del decreto di trasferimento, la stipulazione del contratto di mutuo e la concessione della ipoteca dovranno avvenire contestualmente.

Pertanto, prima della scadenza del novantesimo giorno dalla data della asta, il Curatore/Professionista Delegato, il Funzionario della banca incaricato, l'aggiudicatario-mutuatario compariranno avanti al delegato (Giudice o Professionista) per la stipula dell'atto di mutuo.

In questa sede, contestualmente:

- 1) Il Giudice delegato firmerà il decreto di trasferimento,<sup>1</sup>
- 2) Il Funzionario della banca e il promissario mutuatario sottoscriveranno il contratto definitivo di mutuo contenente l'atto di assenso alla iscrizione di ipoteca e la delega (ex art 1269 cod. civ.) del mutuatario alla banca per il versamento dell'importo mutuato direttamente a mani del professionista delegato,

---

<sup>1</sup> Nell'ipotesi in cui l'atto di mutuo non venga stipulato davanti al Giudice Delegato o dell'Esecuzione, il soggetto incaricato dal Professionista delegato per la redazione del decreto di trasferimento si presenterà nel luogo ove il contratto di mutuo sarà stipulato, munito del decreto di trasferimento già sottoscritto dal Giudice. Detto documento acquisterà validità solo all'atto del pagamento del prezzo.

3) Il Funzionario della banca consegnerà, mediante assegno circolare intestato al Fallimento o alla procedura esecutiva, l'importo del mutuo direttamente al Curatore o alla persona incaricata della predisposizione del decreto di trasferimento,

4) Il decreto di trasferimento sarà ritirato dal professionista incaricato dal Delegato alla Vendita, che provvederà immediatamente alla trascrizione del decreto di trasferimento, che trasferisce all'aggiudicatario mutuatario la proprietà del bene, libera da qualsiasi precedente trascrizione o iscrizione pregiudizievole, ed alla iscrizione della ipoteca di primo grado a favore della banca.

Il vantaggio di questa operazione consiste nella eliminazione in radice del rischio di comportamenti illegittimi dell'aggiudicatario: quest'ultimo non viene mai di fatto in possesso dell'importo mutuato, che transita dal Funzionario di banca al Curatore o professionista delegato; non viene mai neppure in possesso (se non, naturalmente, ad operazione conclusa) dei documenti che legittimano il suo diritto di proprietà, onde, non potendo utilizzarli per la trascrizione alla Conservatoria, non può interporre tra la trascrizione del decreto di trasferimento a suo favore (che lo rende a tutti gli effetti, anche verso i terzi, proprietario del bene) e la iscrizione di ipoteca (che garantisce il mutuo erogato dalla banca), la trascrizione o iscrizione di alcun atto dispositivo del bene validamente opponibile ai terzi (ed, in particolare, alla banca). In conclusione, denaro e titoli di legittimazione restano sempre nella disponibilità o del Funzionario di banca o del Notaio o del Curatore o del soggetto delegato dalla procedura, questi ultimi, si ricordi, pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

## 2. PERIZIA DI STIMA

Con riferimento alla perizia del bene posto in vendita, necessaria al fine della delibera da parte della banca, quest'ultima si impegna ad utilizzare l'elaborato predisposto dal perito incaricato dal Tribunale. In ogni caso, ove la banca ritenesse necessaria la predisposizione di una diversa perizia da parte di un proprio tecnico, nessun onere dovrà essere addebitato alla procedura e al richiedente.

Con la finalità di rendere attuali le perizie che siano state depositate agli atti da oltre 18 mesi rispetto alla data in cui il bene viene posto in vendita, la Sezione fallimentare/esecuzioni immobiliari con separato provvedimento rivolto ai periti incaricati e ai delegati alla vendita, ha disposto l'obbligo di conferma o aggiornamento del valore perizia.

Tale adempimento sarà effettuato mediante dichiarazione scritta da depositare nel fascicolo telematico della procedura almeno dieci giorni prima:

- dell'udienza ex art. 569 cpc se fissata oltre 18 mesi dal deposito dell'originaria perizia di stima;
- dell'udienza ex art. 591 bis cpc fissata per il rinnovo della delega di vendita.
- entro la data in cui il Giudice Delegato, su istanza del curatore fallimentare, dispone la vendita del compendio immobiliare, ove questa intervenga decorsi 24 mesi dal primo deposito della perizia di stima.

### 3. EVENTUALE REVOCA DEL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE .

E' stato sollevato il problema della possibile invalidità del decreto di aggiudicazione. Il decreto di aggiudicazione non è del tutto esente dalla possibilità di una sua revoca da parte del Giudice della procedura ancorché lo stesso venga emesso dal professionista delegato: la Legge Fallimentare concede (art.108, terzo comma, L.F.) al Giudice la possibilità di sospendere la vendita, "quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto" e la Giurisprudenza estende temporalmente tale potere sino alla emissione del decreto di trasferimento; contro il decreto di aggiudicazione, quale atto del Giudice della procedura fallimentare esecutiva, ogni interessato può proporre rispettivamente reclamo o opposizione agli atti esecutivi.

Tuttavia, il rischio della revoca del decreto di aggiudicazione non incide sul procedimento qui delineato. La conclusione del negozio di mutuo e la consegna della somma di denaro nelle mani del Curatore e/o del Professionista Delegato, infatti, è contestuale alla emissione da parte del Giudice delegato del decreto di trasferimento o alla consegna del Decreto medesimo da parte del Professionista Delegato.

Nell'ipotesi in cui dovesse verificarsi la revoca o l'impugnazione del decreto di aggiudicazione, nessun obbligo sorgerebbe in capo alla banca, essendo il suo impegno alla stipulazione del mutuo logicamente condizionato alla emissione del decreto di trasferimento.

Monza, li 31/3/2015

#### Allegati

Convenzione Banche

Verbale della riunione tenutasi il 4/3/2015

Stralcio art. 52 L. 14/2014


Dott.ssa Alida Paluchowski

Dott. Mirko Buratti

Dott. Giovanni Nardecchia

Dott.ssa Cinzia Fallo

Dott. Alberto Crivelli





## TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Fallimenti ed esecuzioni

- **Al Presidente dell'Associazione Interprofessionale di Monza e Brianza**
- **Alla Direzione degli Istituti di credito**

Si è ritenuto necessario aggiornare le modalità operative di funzionamento e confermare le condizioni bancarie praticate dagli istituti di credito in favore delle procedure esecutive immobiliari, fallimentari e di concordato preventivo nell'ambito di questo Tribunale, in sede di apertura dei conti correnti bancari, con le seguenti condizioni al fine di evitare difformità.

### Rapporti di C/C

rapporti di conto corrente a giacenza libera		
	tasso	giacenza
<i>tasso creditore</i>	Euribor 3 mesi m.m.p arr. 1/8 (base 365 giorni) + 0,50	qualsiasi giacenza
<i>spese tenuta conto - compresa spese liquidazione</i>	Nessuna spesa	
<i>Operazioni</i>	Illimitate	
<i>Commissioni di bonifico</i>	Nessuna spesa	
<i>Home Banking - solo fallimenti e concordati preventivi per la consultazione</i>	Nessuna spesa	
<i>Spese di chiusura conto - invio estratto - imposte di bollo</i>	Nessuna spesa	

#### Nell'ambito delle procedure fallimentari:

il curatore designa l'Istituto di Credito ove disporre l'apertura del conto corrente. Su tale conto i versamenti delle somme vengono effettuati direttamente dal curatore mentre i prelievi e l'estinzione del deposito bancario sono autorizzati con mandato sottoscritto dal Giudice Delegato e dal Cancelliere.

Nei concordati preventivi la banca viene designata dal Tribunale e le operazioni di versamento e di prelievo sono eseguite dal Commissario Giudiziale e, nella fase successiva, dal Liquidatore Giudiziale.

E' prevista la possibilità che le somme disponibili sul conto corrente restino vincolate per periodi uguali o superiori ai 3 mesi e non oltre i 12 mesi ancorché rinnovabili, il tutto alle seguenti condizioni:

rapporti di conto corrente a giacenza vincolata (time deposit)			
	tasso	giacenza	periodo
<i>tasso creditore</i>	0,70	> 50 mila euro	3 mesi
<i>tasso creditore</i>	0,80		6 mesi
<i>tasso creditore</i>	0,90		9 mesi
<i>tasso creditore</i>	1,10		12 mesi
<i>Penale estinzione anticipata</i>			
<i>Spese di gestione del rapporto</i>	Nessuna spesa		

Il vincolo al c.d. *Time Deposit* per tre o sei mesi potrà essere effettuato direttamente dal curatore essendo stato a ciò previamente autorizzato con l'istanza di accettazione carica e la contestuale adesione del curatore alla presente convenzione. Tale deposito potrà essere effettuato nel limite massimo del 70% della giacenza disponibile sul conto corrente intestato alla procedura. Il vincolo delle somme per un periodo superiore ai sei mesi dovrà essere

autorizzato dal comitato dei creditori e dal Giudice Delegato. Le stesse modalità dovranno essere applicate in caso di rinnovo.

**Nelle procedure esecutive mobiliari:**

il Giudice designa l'Istituto di Credito ove disporre l'apertura del conto corrente intestato alla procedura. I versamenti delle somme vengono effettuati direttamente dal Cancelliere e gli assegni dovranno essere ritirati presso la cancelleria negli orari stabiliti.

I prelievi sul deposito bancario vengono autorizzati con ordinativo sottoscritto dal Giudice e dal Cancelliere.

**Nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari:**

il Giudice dispone il versamento dell'importo di euro 2.000,00 a titolo di fondo spese sul conto che sarà utilizzato anche per l'accredito degli ulteriori importi integrativi del fondo spese, dei canoni di locazione od occupazione dell'immobile pignorato, del saldo prezzo, delle spese conseguenti al trasferimento da parte dell'aggiudicatario e del pagamento delle spese pubblicitarie.

Il rapporto di conto corrente sarà attivato dal Professionista Delegato stesso con mandato in proprio favore ad operare scegliendo per ogni mese la banca estratta all'udienza sotto indicata, in base alla data di emissione dell'ordinanza di delega.

Il conto corrente dovrà essere aperto, di regola, quando il delegato avrà la disponibilità del fondo spese, ma potrà essere attivato anche a "zero" per agevolare il versamento del fondo spese mediante bonifico da parte del creditore precedente.

L'intestazione del conto corrente sarà: "procedura esecutiva immobiliare numero....", Tribunale di Monza". Il delegato verrà censito come unico soggetto autorizzato ad operare sul conto senza possibilità per il medesimo di delegare alcun tipo di operazione.

E' prevista la possibilità di consegna dei documenti di pagamento e versamento da parte di collaboratori di studio direttamente allo sportello di qualsiasi filiale della banca, firmati in originale dal delegato; in tale ipotesi l'istituto bancario avrà l'obbligo di procedere con il censimento del soggetto presentatosi allo sportello e di verificare la corrispondenza del titolo con la procedura esecutiva intestataria del rapporto, in quanto le operazioni poste in essere saranno esclusivamente di versamento di assegni, di pagamento delle spese pubblicitarie, pagamento delle imposte mediante modelli fiscali F23 e F24. Qualsiasi diversa operazione sarà autorizzata dal Giudice.

**Mutui**

Essendosi più volte riscontrato che gli interessati all'acquisto di beni venduti in sede di asta giudiziaria non sono in grado di procurarsi la liquidità occorrente mediante l'accensione di un mutuo, si è ritenuto necessario agevolare l'accesso al credito dei soggetti interessati all'acquisto dei beni posti in vendita. Con ciò si vuole anche consentire all'Istituto mutuante, in mancanza di altre garanzie, la contestuale iscrizione di ipoteca sul bene in relazione al cui acquisto è concesso il mutuo.

Di seguito si espone il prospetto delle principali condizioni alle quali le banche aderenti la convenzione si impegnano ad erogare i finanziamenti.

mutui - principali condizioni			
Tasso debitore	SPREAD variabile	1,70 > 2,50	oltre euribor 3 mesi m.m.p
Spese istruttoria	variabile	0,20 > a 70.000,00	0,50 > 140.000,00 euro 1.000 oltre
Delibera preliminare	entro 24 ore dalla richiesta e dalla messa a disposizione delle informazioni necessarie alla banca		
Delibera definitiva	entro i 20 gg. successivi all'aggiudicazione e alla consegna dei documenti richiesti dalla banca		
Durata	10 anni > 20 anni	per periodi superiori a discrezione della banca	
Imposta sostitutiva	50% dell'imposta sostitutiva - solo per la prima casa		
Perizia tecnica	la banca si impegna a mantenere valida la perizia di stima predisposta dal Tribunale e/o comunque a garantire l'erogazione dell'80% del valore minimo tra il valore esposto in perizia ed il valore di aggiudicazione		
Persona di riferimento per ciascuna agenzia	messa a disposizione di un soggetto per ogni agenzia dedicato alla consulenza per i predetti mutui		
Incasso rata	12 euro annui per i mutui con rata mensile		
Invio comunicazioni al cliente	1 euro in forma cartacea		
Variazione/restrizione mutuo	massimo 25 euro escluse spese notarili		
Penale estinzione anticipata mutuo	nessuna		

Ogni Istituto di credito dovrà essere munito di PEC per permettere l'esecuzione delle operazioni e la trasmissione dei documenti giustificativi tramite posta certificata e/o firma digitale con obbligo da parte della banca di verificare la corrispondenza dell'operazione con la procedura intestataria del rapporto.

Nel caso in cui codesto spettabile Istituto di Credito volesse aderire alla suddetta convenzione, che avrà necessariamente durata sino alla prossima revisione periodica della sezione, dovrà depositare, presso la Cancelleria Fallimentare in Via V. Emanuele II n. 5 (fax 039 2372628) entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente, la propria disponibilità indicando o confermando il responsabile della filiale che intratterrà i rapporti con il delegato, i propri riferimenti telefonici ed indirizzo PEC al fine di costituire l'elenco delle banche convenzionate.

In caso di mancato rispetto anche di una sola delle previsioni contenute nella presente comunicazione il Professionista Delegato ne darà immediata notizia all'Associazione Interprofessionale di Monza e Brianza " che, raccolte le opportune informazioni presso gli altri professionisti, riferirà al Presidente della sezione per i provvedimenti del caso.


Tutti gli effetti economici decoreranno dall'1/4/2015 per tutti i rapporti di conto corrente nuovi o già in essere nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari e nelle procedure fallimentari.

Nel caso in cui l'Istituto sul quale risultano già aperti rapporti di c/c dovesse decidere di non aderire alla presente convenzione, il Professionista Delegato valuterà l'opportunità di chiudere il rapporto di c/c con l'Istituto di Credito ciò anche in relazione allo stato della procedura.

Tutto quanto previsto nella presente convenzione avrà durata di mesi 12 e non potrà essere modificato unilateralmente.

Il sorteggio per la rotazione mensile delle banche per l'apertura dei rapporti di conto corrente relativamente alle esecuzioni immobiliari per l'anno 2015 si terrà il giorno **04 marzo 2015 alle ore 14.30** avanti allo scrivente Presidente. I responsabili designati dagli istituti di credito che aderiranno alla nuova convenzione sono invitati a partecipare alle operazioni di estrazione. Si comunichi tramite fax a cura dell'Associazione Interprofessionale di Monza e Brianza.

Monza, 10/2/2015

Il Presidente  
Dott.ssa Alida Paluchowski  




## TRIBUNALE DI MONZA

Addì 4/3/2015, previo invito trasmesso a tutti gli istituti di credito interessati ad aderire alla convenzione bancaria con il Tribunale di Monza, innanzi al Dott. Mirko Buratti Giudice della sezione fallimentare, in sostituzione del Presidente dott.ssa Alida Paluchowski, sono presenti i rappresentanti dei seguenti istituti di credito:

B.C.C. DI CARATE BRIANZA  
BANCA POPOLARE DI MILANO  
BANCO DI DESIO E BRIANZA  
BANCO POPOLARE  
CREDITO VALTELLINESE  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
UBI-BANCA POPOLARE BERGAMO  
UNICREDIT  
UNIPOL BANCA  
VENETO BANCA  
BANCA LECCHESE  
VENETO BANCA

Sono altresì presenti i rappresentanti dell'Associazione Interprofessionale i quali si rendono disponibili a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della convenzione loro trasmessa.

La convenzione è sufficientemente chiara e non vengono richieste ulteriori precisazioni.

Viene rilevato dal Dott. Buratti che il Banco Desio ha indicato nella convenzione la sua disponibilità a sottoscriverla unificando il tasso attivo sui conti correnti allo 0,75% a prescindere dal vincolo previsto per i diversi mesi. Tale approccio non è condivisibile dovendosi l'Istituto adeguare alla convenzione sottoscritta e viene precisato che entro 20 giorni dovranno confermare la loro definitiva adesione pur dandosi corso all'estrazione odierna dalla quale saranno espunti in caso di mancata risposta.

Viene altresì precisato quanto già contenuto nella convenzione con riferimento al fatto che l'estrazione cui si darà corso a breve è limitata alle procedure esecutive mentre per i fallimenti la scelta dell'istituto di credito convenzionato sarà a cura del curatore.

I conti delle procedure esecutive saranno aperti presso la filiale indicata dalla Banca e presso la quale vi sarà la figura di riferimento incaricata dall'Istituto, l'operatività del conto corrente potrà, invece, essere effettuata su qualsiasi filiale della banca.

Il Dott. Buratti dà atto che gli istituti di credito intervenuti, rappresentati come da apposito foglio presenze che si allega al verbale – hanno aderito alla convenzione secondo il testo redatto e inviato in data 10/2/2015 e successivamente in data 25/2/2015, e comunicata ai presenti a cura dell'Associazione Interprofessionale di Monza e Brianza.

Il Dott. Buratti anticipa agli intervenuti le nuove modalità di trasmissione dei mandati connessi con l'adozione del PCT e, conseguentemente, della trasmissione telematica del mandato, precisa inoltre che si è adottato nell'ambito delle nuove procedure concorsuali una modalità di autorizzazione dei pagamenti ripetitivi e che per gli stessi sarà autorizzata un'unica istanza in sede di accettazione carica. Verranno a breve inviate le indicazioni operative in tal senso a cura dell'Associazione Interprofessionale.

Al fine di riequilibrare la distribuzione degli incarichi nell'intero anno, si ritiene utile effettuare il sorteggio degli Istituti di Credito accorpando i mesi in cui è prevista la sospensione delle attività del Tribunale per il periodo feriale (Luglio, Agosto, Settembre e Dicembre, Gennaio).

Si ribadisce la necessità di rendere più agevole il compimento delle operazioni sui conti correnti intestati alle procedure esecutive immobiliari, consentendo ai Delegati di inviare via mail (o via pec se comunicata) le disposizioni di pagamento dei compensi spettanti ad Astalegale, agli ausiliari e ai creditori per gli importi indicati nei piani di riparto approvati e firmati telematicamente (muniti di coccarda) dai Giudici.

Il cancelliere Marisa Drago procede all'estrazione delle banche per le procedure esecutive. Di seguito l'esito dell'estrazione:

**Banche aderenti alla convenzione**  
(rotazione mensile sulla base del sorteggio del 04/03/2015)

<b>Banca Lecchese</b>	<b>aprile 2015</b>
<b>Veneto Banca</b>	<b>maggio 2015</b>
<b>Banco Desio e Brianza</b>	<b>giugno 2015</b>
<b>Credito Valtellinese</b>	<b>luglio-agosto-settembre 2015</b>
<b>Popolare Bergamo</b>	<b>ottobre 2015</b>
<b>Unipol Banca</b>	<b>novembre 2015</b>
<b>Monte Paschi Siena</b>	<b>dicembre 2015 - gennaio 2016</b>
<b>Popolare Milano</b>	<b>febbraio 2016</b>
<b>Banco Popolare</b>	<b>marzo 2016</b>
<b>Bcc Carate</b>	<b>aprile 2016</b>

Al termine dell'estrazione le banche richiedono che i delegati alla vendita procedano alla sottoscrizione del conto corrente almeno entro quindici giorni dall'apertura del conto.

Il dottor Buratti invita i rappresentanti dell'Associazione Interprofessionale ad invitare i delegati ad ottemperare entro tale termine.

Alle ore 15.50 il presente verbale viene chiuso e sottoscritto.

Dott. Mirko Buratti

Sig.ra Marisa Drago

Per l'Associazione Interprofessionale











Rag. Cristina Affatato

Dott. Luca Brivio


Il Giudice  
(Dr. Mirko Buratti)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Rita Marisa DRAGO

Foglio presenze Istituti di Credito  
alla riunione del 04/03/2015

UMI POL	CASALBO MONZUO FABRIZIO	
BPM	GALBIATI RAFFAELE	
BCC CARATE	SCOTTI FABRIZIO	
BANCO DESIO	MORIN CRISTIAN	
BP Bergamo	TROMBELO CALOGERO	
BANCO POPOLARE	LAMATINA ELENA	
MONTI PASCHI SIENA	CESA GIANMARCO	
BANCA LECCHESE	VENER GIOVANNI	
VEDUGO BANCA	MARZIA BRAMATI	
CAMPANO VAITELLINENSE	SELVA ELISABETTA	

Monza, 4 marzo 2015



de la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

*Riferimenti normativi:*

Per il riferimento al testo dell'art. 16-bis del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi nelle note all'art. 44.

Art. 52.

*Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice*

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. *Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.* Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

b) dopo l'art. 16-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 16-sexies (Domicilio digitale). — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indiriz-

zo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

«1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

b) all'art. 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

c) all'art. 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

*Riferimenti normativi:*

Per il riferimento al testo dell'art. 16-bis del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi nelle note all'art. 44.

Si riporta il testo degli articoli 40, 268 e 269 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificati dalla presente legge:

“Art. 40. - Determinazione di nuovi supporti e degli importi.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.


1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”.

“Art. 268. - Diritto di copia autentica.

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.



1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

"Art. 269. - Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo.

1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi."

#### Art. 53.

##### Norma di copertura finanziaria

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;

b) all'art. 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;

c) all'art. 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;

d) all'art. 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;

e) all'art. 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;

f) all'art. 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;

g) all'art. 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;

h) all'art. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.»;

i) all'art. 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente capo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto

di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al mecesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

##### Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla presente legge:

"Art. 13. - Importi.

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'art. 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'art. 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.

1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.

